

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1925 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.
- (3) È necessario modificare la nomenclatura combinata al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio ⁽²⁾, e la progressiva riduzione dei dazi doganali per i prodotti contemplati dall'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È inoltre necessario modificare la nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando denominazioni scientifiche e codici obsoleti, inserendo nuove sottovoci per agevolare il controllo di merci specifiche necessarie per la produzione e l'uso di ordigni esplosivi improvvisati e adeguando l'elenco DCI e l'elenco dei prodotti farmaceutici intermedi.
- (5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno che, qualora un aeromobile civile sia stato registrato come tale e dichiarato per l'immissione in libera pratica, sia abolito l'obbligo del regime di uso finale. Il certificato di immatricolazione dell'aeromobile è considerato prova sufficiente del carattere civile. La presenza di tale certificato a bordo di ogni aeromobile è obbligatoria in virtù della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Dovrebbero pertanto essere modificate le disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.
- (6) A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo.
- (7) Con effetto dal 1° gennaio 2018, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/194/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).

